



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

Prot. n.51

Roma, 16 ottobre 2013

Al Presidente del Senato On. Pietro Grasso
Al Presidente della Camera On. Laura Boldrini
Agli Onorevoli Parlamentari
Della Camera e del Senato
Alla Commissione VII del Senato
Loro Sedi

Oggetto : parere all'emendamento presentato sulle Aziende Agrarie annesse agli Istituti Agrari.

Quale Presidente della Rete Nazionale degli istituti Agrari Tecnici e Professionali RENISA, presente in 20 regioni e rappresentante più di 200 Istituti sul territorio nazionale, esprimo il dissenso del Direttivo alla mozione presentata a firma Centemero Lainati Longo Palmieri Petrenga.

Alla luce di quanto sopra crediamo che i problemi prioritari relativi alle aziende agrarie annesse agli istituti agrari non siano da individuare nei criteri di costituzione delle aziende o nella assegnazione dei DSGA, ma soprattutto nel migliorare i diversi aspetti organizzativi e didattici, che non si risolvono con un emendamento a nostro parere poco chiaro e che va, così come formulato, respinto.

E' auspicio della Rete degli Istituti Agrari che in questi anni ha esaminato attentamente le problematiche delle aziende agrarie con il coinvolgimento di tutte le scuole agrarie italiane, nella logica del coinvolgimento diretto delle scuole al processo di riforma, poter esporre direttamente alla VII Commissione Istruzione e Cultura le problematiche dell'istruzione agraria in Italia.

Si inoltrano distinti saluti

Coordinatore Nazionale
Prof.ssa Patrizia Marini

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.rna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

Allegato A

Per maggiore chiarezza si deve necessariamente partire da quella che è la norma attualmente in vigore, che mi permetto di riassumere brevemente per maggiore chiarezza.

LE GESTIONI ECONOMICHE NEL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PREMESSA

Il "Regolamento concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con D.I. 44/2001 ha previsto la possibilità di svolgimento da parte delle stesse, di gestioni economiche, fissandone al capo V del titolo I la relativa disciplina. Ognuna di tali gestioni costituisce uno specifico progetto del programma annuale e viene evidenziata attraverso una apposita scheda finanziaria, nella quale sono indicate, riassuntivamente, le possibili fonti di finanziamento delle attività, le spese che si prevede di sostenere e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo finanziario. Le fattispecie in questione, che si configurano, ancorchè con accentuazioni diverse, quali veri e propri processi produttivi d'impresa, riguardano le seguenti forme di attività:

I) Conduzione in via continuata di strutture aziendali di tipo industriale, le cosiddette "**Aziende speciali**" o di tipo agricolo, le cosiddette "**Aziende annesse**".

II) Gestione attività convittuale improntata al principio dell'economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture.

III) Effettuazione in via episodica di lavorazioni industriali, analisi chimiche, prove di qualità di prodotti industriali, commerciali, etc., previste dai programmi di insegnamento vigenti.

IV) AZIENDE AGRARIE ED AZIENDE SPECIALI GENERALITA'

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del citato D.I. n. 44 /2001 la gestione delle suddette aziende deve essere realizzata secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative correlate all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria. Il successivo 3° comma dello stesso articolo prevede che la relazione al programma annuale deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che verranno svolte con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo.

La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6, del D.I. suddetto e la stessa costituisce specifico progetto del programma annuale nel quale vanno inseriti nell'apposito aggregato "Gestioni economiche" alla voce "Azienda agraria".

In relazione a quanto previsto dal 4° comma del citato articolo 20, la direzione dell'azienda spetta al

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.mna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

dirigente scolastico, il quale però ha facoltà di delegare la gestione ad un docente particolarmente competente. E' sempre il dirigente, comunque, che approva l'indirizzo produttivo e la gestione economica. Il successivo comma 5 prevede che gli eventuali utili scaturenti dall'attività sono destinati, in via prioritaria, alla copertura delle relative perdite e successivamente al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora, invece, vi sia una perdita di gestione, che non possa essere coperta da utili accantonati, il consiglio d'istituto può prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica.

Ai sensi del comma 7° sempre dell'art. 20 l'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.

Nel caso la perdita sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio d'istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle attrezzature alle attività didattiche.

In base al successivo 8° comma, qualora non sia possibile provvedere ai sensi del citato comma 7 la perdita, previa delibera del C.I., può essere coperta mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

ASPETTI CONTABILI

Il 6° comma sempre del sopraccitato articolo 20 dispone che le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16 del Decreto n. 44/2001, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda. Da una lettura sistematica delle disposizioni sopra citate emerge chiaramente che gli aspetti gestionali delle aziende in questione, attesa la specificità delle stesse, vanno seguiti attraverso un sistema di scritture di tipo economico, ma nel contempo essi vanno evidenziati come esposto innanzi sulle scritture del sistema finanziario dell'istituzione scolastica.

PREVENTIVO

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario andrà pertanto predisposto apposito preventivo finanziario di competenza che potrebbe essere redatto come appresso: **SCRITTURE CONTABILI**

Come già detto in precedenza per l'azienda occorre istituire apposite scritture contabili tenute con il metodo della partita doppia, corredate di tutti i registri necessari ad evidenziare in modo corretto ed esaustivo i fatti di gestione da cui scaturisce il risultato economico dell'anno finanziario. Presso l'Istituto che gestisce il servizio di cassa della scuola può essere aperto apposito conto corrente intestato all'azienda agraria. Tali documenti contabili sono:

- il giornale-mastro, un registro indispensabile per la rilevazione contabile con il metodo della partita doppia, comprendente il giornale di cassa per la registrazione cronologica delle operazioni di esercizio ed il mastro, ossia l'insieme dei conti accessi alle attività e passività dell'esercizio al capitale netto ai risultati economici ecc.;

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.ma@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

- le schede partitarie delle entrate e delle uscite;
- gli inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri per gli adempimenti fiscali;
- il partitario dei crediti e debiti;
- i registri di magazzino per la movimentazione delle materie prime, dei prodotti agricoli, del bestiame ecc.;
- il registro delle materie prime (limitatamente alle aziende speciali di tipo industriale);
- registro della raccolta degli ordini di lavoro (limitatamente alle aziende speciali di tipo industriale).

CONTROLLI PERIODICI

Nell'ambito dei controlli periodici che il Collegio dei revisori svolge presso l'Istituzione scolastica non trascurerà quella connessa alla specifica attività svolta dall'azienda, per cui oltre alla verifica sulla consistenza della cassa dovrà procedere ai controlli "di magazzino" "di cantina" "di stalla" e dell'attività svolta dai vari responsabili.

CONSUNTIVO

A fronte dei dati concernenti le attività programmate nell'esercizio e contenute nei due documenti previsionali cui si è fatto cenno in precedenza: il preventivo finanziario ed il preventivo economico occorre dare dimostrazione dei risultati finanziari ed economici conseguiti evidenziando le cause degli eventuali scostamenti. Al rendiconto dell'azienda agraria, che costituisce parte integrante del conto consuntivo dell'istituto, va allegata, tra l'altro, una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda, indicante i risultati conseguiti e le informazioni necessarie alla comprensione degli stessi. Come già detto in precedenza l'art 20 stabilisce, inoltre, che qualora l'attività in argomento dovesse determinare un utile d'esercizio, questo, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, dovrà essere prioritariamente destinato alla copertura di eventuali perdite che si dovessero verificare nel corso delle future gestioni. Qualora tale fondo non risultasse sufficiente alla predetta finalità, il Consiglio d'istituto, con apposita deliberazione, potrà ripianare la perdita d'esercizio attraverso il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Se, tuttavia, le cause che hanno determinato la perdita di gestione siano dovute ad eventi permanenti, o, comunque, non rimosibili anche attraverso un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il Consiglio d'istituto dovrà disporre la chiusura dell'azienda, con la destinazione all'attività didattica delle attrezzature ad essa necessarie. I risultati della gestione finanziaria risultano desumibili dalla compilazione di apposito consuntivo, contenente le stesse voci del preventivo finanziario. Le voci del suddetto consuntivo andranno opportunamente assemblate in relazione a quelle del Mod. I per l'inserimento delle voci di entrata e dispesa concernenti l'azienda agraria sul consuntivo delle istituzioni scolastiche, quelli della gestione economica saranno desumibili dal rendiconto. Detto rendiconto, composto dello stato patrimoniale (o inventario finale) e dal conto economico, trova concordanza con i saldi di chiusura delle scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia. Lo stato patrimoniale evidenzia la consistenza netta (o capitale netto) quale differenza tra le attività e le passività. L'incremento o decremento della consistenza netta patrimoniale, rispetto a quella

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.mna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

dell'esercizio precedente, è pari all'utile dell'esercizio emergente dal conto economico quale differenza tra costi e ricavi. Se ne propongono a titolo esemplificativo gli schemi. Il D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (nuovo Testo Unico delle Imposte Dirette) ha disposto all'art. 88 che gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ne consegue che, giusta quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.L.vo 165 del 30/3/2001, anche le istituzioni scolastiche siano esonerate dall'adempimento delle formalità previste dalla normativa in discorso. Tale esclusione viene meno nel caso che ai predetti organismi facciano capo gestioni dotate di autonomia economica basate su complessi immobiliari (es. aziende agrarie, aziende speciali, complessi immobiliari locati a terzi) ovvero su rapporti convenzionali o contrattuali con terzi (es. lavorazioni per conto terzi) che comunque producono un reddito. Nella fattispecie sopra indicata viene quindi espletata un'attività diversa, seppure talvolta connessa, rispetto a quella istituzionale e quindi non imputabile allo Stato, per cui per tali limitati ambiti sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, per gli istituti scolastici con annessa azienda agraria o speciale o che effettuano lavorazioni per conto terzi sussiste l'obbligo della tenuta delle scritture contabili in modo da soddisfare anche le esigenze connesse con gli adempimenti fiscali. Più precisamente tale prevista assoggettabilità comporta per gli istituti con annesse aziende agrarie o speciali la tenuta delle scritture contabili e dei registri previsti dagli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.P.R. 600/73 (libro degli inventari e bilancio, registro dei beni ammortizzabili e registro riepilogativo di magazzino). Sulla base di detti documenti e scritture gli stessi sono tenuti a dichiarare annualmente il reddito di esercizio con le modalità prescritte negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni. Hanno quindi l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio con relativo conto profitti e perdite, mentre gli istituti che effettuano lavorazioni per conto terzi devono allegare alla dichiarazione medesima soltanto il prospetto dei ricavi e dei costi, in quanto detta attività si realizza nell'ambito della normale contabilità dell'istituto senza gestioni separate.

In particolare, per quanto riguarda gli utili conseguiti dalle "lavorazioni per conto terzi" da ripartire tra l'Istituto ed il personale, in relazione a quanto previsto dalla circolare del l'ex Ministero della P.I. n. 780 del 25/2/78, deve rammentare che, a norma dell'art. 86 e seguenti del T.U. sopra richiamato, detti utili risultano assoggettabili all'IRPEG e la quota attribuita al personale concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente a norma dell'art. 48 dello stesso Testo Unico. Ai fini di una corretta applicazione della normativa in materia fiscale riguardante l'IRPEG si ricordano anche le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973, n° 601, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disciplina delle agevolazioni tributarie" ed in particolare gli artt. 5/bis e 6 del Titolo I. Va infine fatto presente che il D.L.vo 12/12/2003 n. 344 entrato in vigore il 1/1/2004 ha disposto, con effetto dai periodi d'imposta che hanno inizio da tale data, in materia di determinazione del reddito d'impresa, il recepimento della disciplina prevista dal diritto societario, con la conseguente abolizione dell'IRPEG. In attuazione dell'articolo 3, commi 143 e seguenti, della legge n° 662 del 1996 è stata istituita l'imposta regionale sulle attività produttive con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, al quale sono state apportate talune modifiche ed integrazioni

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.mna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

con successivo decreto n° 137 del 10 aprile 1998. Sulla materia sono state fornite dal M.E.F. alcune istruzioni applicative con quattro circolari nn° 6, 66, 11 e 12 rispettivamente del 26 gennaio 1998, del 31 luglio 1998, del 6 marzo 2000 e del 15 marzo 2001, alle quali si fa rinvio. 11 Altro aspetto in materia fiscale su cui i revisori devono porre la massima attenzione è rappresentato dagli adempimenti delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26/10/1972, n° 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Com'è noto l'art. 4 del citato D.P.R. 633/72 e successive modificazioni considera come effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti e società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Tale norma vale anche se le cessioni o le prestazioni sono fatte ai propri soci, associati o partecipanti. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, precisata dal 1° c. dell'art. 13 dello stesso D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, è costituita "dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumento delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti". L'art. 15 del richiamato D.P.R. 633/72 prevede alcune esclusioni dal computo della base imponibile, mentre il successivo art. 16 stabilisce nel 20% l'aliquota d'imposta sul valore aggiunto, ridotta al 4 ed al 10% per le gestioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella tab. A). La predetta imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 "da soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo cioè mediante le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale sulla base delle registrazioni attive e passive. Il successivo art. 18 stabilisce la rivalsa dell'IVA dal cedente del bene o prestatore del servizio al cessionario o committente mediante la emissione di regolare fattura la quale deve presentare tutti i requisiti prescritti dall'art. 21 del ripetuto D.P.R. 633/72. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura (art. 22 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni) il prezzo o corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Nel caso che l'acquirente o il committente chieda la fattura, il venditore deve scorporare dal prezzo al dettaglio l'IVA inclusa (art. 18) mediante i coefficienti previsti dal 4° comma dell'art. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. Devesi evidenziare che per la determinazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, è ammessa la detrazione (1° c. art. 19) dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, o a lui dovuta, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, con le deroghe previste dal 2° c. dell'art. 19.

Inoltre, a norma del successivo art. 19 ter del D.P.R. 633/72 per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole semprechè detta attività sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale. Ne consegue, pertanto, che, per le attività commerciali eventualmente svolte, tali enti sono obbligati, al fine di operare le detrazioni di cui al richiamato art. 19 ter, alla tenuta

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.mna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

delle scritture contabili di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600. In particolare, atteso che lo stesso art. 20 rende applicabili le disposizioni dei precedenti artt. 14, 15, 16, 17 e 18, si ritiene che, in ogni caso, debbano essere posti in uso il libro giornale, il libro degli inventari, i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le altre scritture ausiliarie richieste dalla natura dell'ente. Per volume d'affari del contribuente, quale previsto dall'art. 20, s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 (registrazione delle fatture e dei corrispettivi). L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorchè non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27". L'art. 34 del D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs 2 settembre 1997, n° 313, prevede un regime speciale per i produttori agricoli cui si rinvia per le relative modalità applicative. Da ciò consegue che gli istituti con annessa azienda agraria, il cui volume di affari abbia superato il limite di 10 milioni pari ad € 5164,57, costituito da soli prodotti, compresi nella tab. A/1 e quelli con volume di affari fino al suddetto importo con meno di 2/3 di cessioni di prodotti A/1 in regime speciale di non esonero, devono istituire, limitatamente all'attività agricola, anche il registro delle fatture emesse ed il registro degli acquisti. Si osserva, inoltre, che le norme per la tenuta dei registri sono previste dagli artt. 23 e 25 del predetto D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Si rammenta che i suddetti registri devono essere preventivamente vidimati dall'ufficio delle entrate, ove già istituito, o dall'ufficio IVA. E' da evidenziare che se sono state effettuate operazioni imponibili diverse da quelle sopra indicate, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale. Per gli istituti che effettuano lavorazioni per conto terzi, non avendosi una contabilità separata, in quanto l'attività è gestita nell'ambito del bilancio dell'istituto, non è ammessa ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto la detrazione secondo il meccanismo previsto dall'art. 19 del D.P.R. 633/72 in ordine ai beni acquistati, per cui l'imposta dovuta viene determinata soltanto dall'ammontare globale delle fatture emesse per l'attività esercitata. Si evidenzia che sussiste comunque l'obbligo dell'istituzione del registro delle fatture emesse. *Violazioni Tributarie* La circolare n. 31 del 23 marzo 1992 (prot. n° 121102) ricorda che l'art. 19, lett. d), della legge 30 dicembre 1991, n° 413, pone a carico dei Revisori dei conti l'obbligo, quali soggetti pubblici destinatari della normativa in parola, di comunicare direttamente al Comando generale della Guardia di Finanza competente per territorio le violazioni tributarie eventualmente rilevate in occasione delle periodiche verifiche amministrativo-contabili, da far constare nei relativi verbali con l'indicazione degli estremi della comunicazione al predetto Comando della Guardia di Finanza. Lo stesso articolo, alla lett. a, prevede per l'inosservanza di tale obbligo, la pena pecuniaria da L. 100.000 (€ 51,64) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Aziende agrarie e aziende speciali

Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.m.a@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale Rete degli **Istituti Agrari**

Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente

Com'è noto l'art. 34 del D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n° 313, prevede un regime speciale per i produttori agricoli cui si rinvia per le relative modalità applicative.

Da ciò consegue che gli istituti con annessa azienda agraria, il cui volume di affari abbia superato il limite di 10 milioni costituito da soli prodotti, compresi nella tab. A/1 e quelli con volume di affari fino a 10 milioni con meno di 2/3 di cessioni di prodotti A/1 in regime speciale di non esonero, devono istituire, limitatamente all'attività agricola, anche il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti.

Si osserva, inoltre, che le norme per la tenuta dei registri sono previste dagli artt. 23 e 25 del predetto D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Si rammenta che i suddetti registri devono essere preventivamente vidimati dall'ufficio delle entrate, ove già istituito, o dall'ufficio IVA. E' da evidenziare che se sono state effettuate operazioni imponibili diverse da quelle sopra indicate, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.

Presidente Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"

Sede Centrale - Via Prenestina 1395 - 00132 ROMA

Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.rna@gmail.com - Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804

E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551